



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF149

# INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 4

<b>OGGETTO</b>	<b>VENDITE PROCACCIATE DAI MARKET PLACE – DISPOSIZIONI ATTUATIVE</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	PROVV. 31/07/2019, D.L. 34/2019, CONV. IN L. 58/2019; D.L. 135/2018, CONV. IN L. 12/2019
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>29/08/2019</b>

***Sintesi:** il recente Provv. 31/07/2019 ha definito le procedure operative per la comunicazione a carico dei soggetti che per il tramite di una “interfaccia elettronica”, facilitano le vendite “a distanza” in altri paesi UE, anche divini che risultino essere stati precedentemente importati da paesi extra Ue.*

*La comunicazione va effettuata entro il mese successivo a ciascun trimestre solare. In assenza di comunicazione, il gestore del marketplace è considerato responsabile dell’Iva eventualmente non assolta.*

Recentemente il legislatore ha posto sotto osservazione l’attività svolta dai portali telematici che favoriscono le cessioni a distanza (le novità **non riguardano le prestazioni di servizi**) nei confronti dei privati, con l’evidente finalità di verificare il corretto assolvimento dell’Iva.

In particolare, l’art. 11-bis DL 135/2018 e l’art. 13 DL 34/2019 hanno introdotto un obbligo di comunicazione da parte di tali soggetti in relazione alle operazioni che sono transitate dal portale.

**INTERFACCIA ELETTRONICA E VENDITE A DISTANZA:** il Provvedimento mira a monitorare l’attività:

- dei “mercati virtuali” (cd. “market place”), piattaforme digitali, portali o mezzi analoghi, residenti o meno in Italia
- che consenta ad un acquirente e ad un fornitore, che vende beni tramite l’interfaccia elettronica, di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni a tale acquirente tramite detta interfaccia elettronica.

In particolare:

**a) rientrano nel concetto** i casi in cui l’interfaccia elettronica partecipa direttamente o indirettamente

- alla determinazione delle **condizioni generali della vendita**
- alla **riscossione** presso l’acquirente **del pagamento** effettuato;
- all’**ordinazione** o alla **consegna dei beni**.

**b) non vi rientrano** i casi in cui il gestore e si limita ad effettuare esclusivamente alle operazioni seguenti:

- ✓ il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione di beni
- ✓ la catalogazione o la pubblicità di beni;
- ✓ il reindirizzamento o il trasferimento di acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione.

Esempi:

- ✓ l’attività di Amazon rientra quando opera per conto di terzi (la fattura di vendita non viene messa da Amazon ma dal fornitore), posto che la vendita viene effettuata alle condizioni generali indicate sul sito di Amazon
- ✓ non vi rientra l’attività di alcuni siti che si limitano ad indicare il miglior prezzo di un bene rinvenibile sul mercato; in tal caso l’acquisto viene effettuato sul sito Internet del fornitore sul quale viene reindirizzato il cliente.

**Nota:** gli obblighi che seguono non riguardano il fornitore che effettua la vendita a distanza, ma il terzo che si sia interposto tramite la propria piattaforma on-line, favorendo la conclusione del contratto.

**DUBBI:** le norme citate fanno riferimento alle vendite “a distanza”, successivamente definite dal Provvedimento; si tratta delle cessioni di beni spediti/trasportati direttamente/indirettamente dal fornitore

**a)** a partire da un paese UE diverso da quello di arrivo (vendite a distanza intracomunitarie di beni)

**b)** o a partire da “territori terzi o Paesi terzi” a destinazione dell’acquirente (**vendite a distanza di beni importati** da territori terzi o Paesi terzi).

In relazione al primo caso, nessun riferimento viene fatto all’art. 41 co. 1 lett. b) DL 331/93; ciò porterebbe includere le cessioni verso soggetti passivi UE (anche se ciò si ritiene da escludere, posto l’obbligo di presentazione dell’Intrastat).

**CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI**

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it

In relazione caso sub b) si deve ritenere che siano **incluse le vendite** (di beni precedentemente importati) effettuate **nei confronti di acquirenti privati sia italiani** (la comunicazione richiede il n° di unità “vendute in Italia”) **che UE** (anche se in quest’ultimo caso l’Iva in dogana dovrebbe interessare il paese UE, non l’Italia). E’ opportuno che tale aspetto venga prontamente confermato dall’Agenzia delle entrate.

**QUADRO NORMATIVO - ART. 11-BIS, CO. 13, DEL D.L. 135/2018 E ART. 13 DL 34/2019**

In presenza di soggetto passivo che, tramite interfaccia elettronica:

- ➔ **facilita le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop (N.B.:** sono esclusi i PD “desktop”)
  - ✓ importati da paesi extraUE e di valore intrinseco non superiore a € 150
  - ✓ oppure cedute da un fornitore extraUE ad un privato UE
- ➔ **lo stesso soggetto passivo si considera come avente ricevuto e ceduto detti beni.**

Tale disposizione **entrerà in vigore solo dal 1/01/2021**; tuttavia permane l’obbligo comunicativo anche prima di tale data.

**Nota:** di fatto si stabilisce (dal 2021) la seguente **presunzione assoluta**:

- la persona che vende i beni tramite l’interfaccia elettronica sia il primo acquirente
- il quale procede successivamente a cedere il bene all’acquirente privato dovendo questi assolvere i relativi obblighi ai fini Iva (non anche reddituali, ovviamente).

**ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO PASSIVO**

<b>DOCUMENTI</b>	<p>La <b>documentazione delle vendite a distanza</b> che il gesore ha l’onere di conservare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>deve essere sufficientemente dettagliata e messa a disposizione</b>, in formato elettronico e su richiesta, delle amministrazioni fiscali degli Stati UE in cui dette cessioni sono imponibili, al fine di verificare la corretta contabilizzazione dell’IVA;</li> <li>▪ <b>deve essere conservata per un periodo di 10 anni</b> a decorrere dal 31/12 dell’anno in cui l’operazione è stata effettuata</li> <li>▪ Tale documentazione <b>deve essere messa a disposizione, su richiesta di “organi dell’amministrazione finanziaria”</b></li> </ul>
<b>NOMINA DI INTERMEDIARIO</b>	<p>Il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ha l’obbligo di <b>designare un intermediario che agisce in suo nome e per suo conto</b></li> <li>▪ <b>qualora risulti stabilito in un paese</b> che non ha sottoscritto alcun accordo di assistenza reciproca con l’Italia.</li> </ul>

**COMUNICAZIONE DATI**

L’art. 13, del D.L. 34/2019 (come modificato in sede di conversione in legge) prevede quanto segue:

- ➔ **il soggetto passivo che facilita** (tramite l’uso di un’interfaccia elettronica) **le vendite a distanza di cui sopra:**
- ➔ deve effettuare **apposita comunicazione periodica** all’Agenzia delle Entrate.

**Il contenuto e le modalità di tale comunicazione sono stati definiti con il Prov. del 31/07/2019.**

**SOGGETTI OBBLIGATI**

Sono obbligati ad effettuare la comunicazione:

- ➔ **i soggetti passivi**
  - siano essi **residenti o non residenti**
  - nel caso di **soggetti passivi non residenti**:
    - ✓ **con stabile organizzazione in Italia:** provvede alla comunicazione la stabile
    - ✓ **senza stabile organizzazione in Italia:** provvedono all’**identificazione diretta** (art. 35-ter DPR 633/1972) o tramite un **rappresentante fiscale** residente nel territorio dello Stato (art. 17, c.3, DPR 633/1972)

**CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI**

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it

Il gestore del market place:

- **per ciascun fornitore soggetto passivo Iva** (persona fisica o ente, residente o non residente in Italia, che, agisca nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni)
- **che abbia effettuato una o più vendite a distanza** nel periodo di riferimento "facilitate" dal gestore ha l'obbligo di trasmettere i seguenti dati:

DATI DA TRASMETTERE RIFERITI A CIASCUN FORNITORE	
a)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ denominazione o i dati anagrafici completi, inclusa la residenza o il domicilio</li> <li>✓ l'identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite facilitate dall'interfaccia elettronica</li> <li>✓ il codice identificativo fiscale ove esistente</li> <li>✓ l'indirizzo di posta elettronica;</li> </ul>
b)	il numero totale delle unità vendute in Italia
c)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ il numero di <b>unità vendute in Italia</b></li> <li>✓ a scelta del gestore (dati espressi in Euro): <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'ammontare totale dei prezzi di vendita (imponibile + Iva)</li> <li>- o il prezzo medio di vendita.</li> </ul> </li> </ul>

Esempio	<p>La Alfa Srl gestisce un sito Internet sul quale espone beni di terzi posti in vendita, curando l'incasso per conto del venditore; si trova quindi a dover effettuare la comunicazione periodica. La Srl nel 2° trimestre 2019 ha intermediato, tramite il sito, le seguenti cessioni a distanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 cessioni di occhiali da sole a privati italiani effettuate dalla Delta USA Ltd (importazione)</li> <li>- 2 cessioni a privati tedeschi di beni venduti dalla Beta snc di Verona (cess. Ue a distanza)</li> </ul> <p>La Alfa deve effettuare la comunicazione che riepiloghi le vendite di entrambi i fornitori.</p>
---------	--

#### TERMINI DI TRASMISSIONE

La trasmissione dei dati previsti è effettuata

- in via generale:
  - entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, a partire dal 2° trimestre 2019 (cioè dal trimestre in corso al 30/04/2019, data di entrata in vigore dell'art. 13 DL 34/2019)
  - i dati relativi **all'ultimo trimestre del 2020** sono trasmessi entro il **31 gennaio 2021**.
- in sede di prima applicazione: la prima trasmissione è effettuata entro il **31 ottobre 2019**; entro tale data devono essere trasmessi i dati delle vendite "facilitate":
  - nel periodo da **maggio a settembre 2019**: per la generalità dei beni
  - tra il **13 febbraio 2019 e il 30 aprile 2019**: relativamente **alle vendite a distanza** "facilitate" di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop
    - ✓ importati da territori/paesi terzi, di **valore intrinseco non superiore a € 150**
    - ✓ **ovvero facilita le cessioni** dei medesimi beni da un **soggetto passivo non stabilito nell'UE** a una persona che non è **soggetto passivo**

#### MANCATA TRASMISSIONE DEI DATI

In caso di:

- **mancata trasmissione dei dati**
- o loro **infedeltà/incompletezza**

il gestore del marketplace è **considerato debitore dell'eventuale Iva dovuta** relativa alla vendita a distanza per le quali non hanno trasmesso, o hanno trasmesso in modo incompleto, i dati dovuti.

**ESIMENTE**: il gestore del marketplace non si considera debitore dell'Iva se dimostra:

- in caso di omessa trasmissione dei dati: che l'Iva è stata assolta dal fornitore (es: nell'esempio precedente le cessioni ai tedeschi sono state assoggettate ad Iva dalla Beta, regolarmente contabilizzata; al contrario sarà responsabile dell'Iva dovuta in dogana se i beni dagli Usa non si sono transitati)
- in caso di trasmissione di dati incompleti: se dimostra di avere adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale.

## MODALITÀ DI TRASMISSIONE

La trasmissione dei dati:

- ➔ che potrà essere effettuata tramite un intermediario
- ➔ avverrà attraverso i servizi telematici (Entratel/Fisconline) dell'Agenzia delle Entrate, previa pubblicazione dell'apposito software, in conformità alle specifiche tecniche allegate al Provvedimento in esame.

### COMUNICAZIONI ERRATE: in caso di omissioni o errori nella trasmissione dei dati

- i soggetti passivi possono trasmettere una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella precedentemente inviata
- la nuova comunicazione è effettuata entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata inviata la prima comunicazione e deve contenere l'indicazione del trimestre di riferimento.

SCADENZA	PERIODO DI RIFERIMENTO	COMUNICAZIONE INTEGRATIVA/RETTIFICATIVA
31/10/2019	✓ MAGGIO – SETTEMBRE 2019 ✓ 13 febbraio 2019 e il 30 aprile 2019	30/11/2019
31/01/2020	✓ OTTOBRE - DICEMBRE 2019	28/02/2020
30/04/2020	✓ GENNAIO – MARZO 2020	31/05/2020
31/07/2020	✓ APRILE – GIUGNO 2020	31/08/2020
31/10/2020	✓ LUGLIO – SETTEMBRE 2019	30/11/2020
31/01/2021	✓ OTTOBRE – DICEMBRE 2020	28/02/2021
✓ <b>La comunicazione è dovuta fino al 31/12/2020</b>		

#### Decreto-legge del 14/12/2018 n. 135 – Art. 11-bis

11. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, importati da territori terzi o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a euro 150, si considera che lo stesso soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto detti beni.
12. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, effettuate nell'Unione europea da un soggetto passivo non stabilito nell'Unione europea a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni.
13. Ai fini dell'applicazione dei commi 11 e 12, si presume che la persona che vende i beni tramite l'interfaccia elettronica sia un soggetto passivo e la persona che acquista tali beni non sia un soggetto passivo.
14. Il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza ai sensi dei commi 11 e 12 è tenuto a conservare la documentazione relativa a tali vendite. Tale documentazione deve essere dettagliata in modo sufficiente da consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri dell'Unione europea in cui tali cessioni sono imponibili di verificare che l'IVA sia stata contabilizzata in modo corretto, deve, su richiesta, essere messa a disposizione per via elettronica degli Stati membri interessati e deve essere conservata per un periodo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata.
15. Il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza ai sensi dei commi 11 e 12 è tenuto a designare un intermediario che agisce in suo nome e per suo conto, se stabilito in un Paese con il quale l'Italia non ha concluso un accordo di assistenza reciproca.

#### Decreto-legge del 30/04/2019 n. 34 - Articolo 13

1. Il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, secondo termini e modalità stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per ciascun fornitore i seguenti dati:
- a) la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica;
- b) il numero totale delle unità vendute in Italia;
- c) a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.
2. (Soppresso).
3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 è considerato debitore d'imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i dati di cui al comma 1, presenti sulla piattaforma, se non dimostra che l'imposta è stata assolta dal fornitore.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il soggetto passivo che ha facilitato tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di cui all'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nel periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, invia i dati relativi a dette operazioni secondo termini e modalità determinati con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1.
5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano fino al 31 dicembre 2020.

#### **CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI**

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it